


# Studio Tributario e Societario



Protocollo modificativo  
della Convenzione fiscale  
tra Italia e Svizzera e  
altre recenti novità fiscali  
Italiane di carattere  
internazionale

# Agenda

Protocollo modificativo della Convenzione fiscale tra Italia e Svizzera	3
Inserimento della Svizzera tra i paesi c.d "White List"	8
Regime "CFC" – Tassazione per trasparenza del reddito di soggetti Svizzeri controllati direttamente o indirettamente da soggetti Italiani	10
Altri aspetti fiscali internazionali	17

# Protocollo modificativo della Convenzione fiscale tra Italia e Svizzera

# Protocollo modificativo della Convenzione fiscale tra Italia e Svizzera

Il Protocollo modificativo è stato firmato tra i Governi Svizzero e Italiano il 23 febbraio 2015 (con il timing necessitato per favorire la procedura di Voluntary Disclosure Italiana).

La firma tra Governi, anche se non immediatamente efficace, poneva le basi per la richiesta di informazioni su rapporti finanziari esistenti in essere o successivi al 23 febbraio 2015 equiparando la Svizzera ai Paesi non Black List per gli scopi della regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero.

Si era stabilito da allora che la Svizzera sarebbe stata inclusa nelle «White List» Italiane e rimossa dalle «Black List» basate esclusivamente sull'assenza dello scambio di informazioni.

La firma del protocollo tra Governi è contestuale ad una Road Map che definisce un programma di "azioni future" e fissa le tappe per la prosecuzione dei negoziati tra i due Stati su varie questioni di carattere fiscale.

La Road Map concordata individua i seguenti punti (le «azioni future») che impegnano l'Italia e la Svizzera:

- 1) Scambio automatico di informazioni
- 2) Regolarizzazione delle passate posizioni e scambio di informazioni su richiesta in materia di beni patrimoniali a livello transfrontaliero
- 3) Trattato sulla Doppia Imposizione Fiscale – altre tematiche
- 4) Fiscalità dei Frontalieri
- 5) Black Lists
- 6) Campione d'Italia

# Protocollo modificativo della Convenzione fiscale tra Italia e Svizzera

Al punto 2.1 del documento sulla Road Map si legge:

*"2.1 Scambio di informazioni in base all'art. 26 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE*

*Svizzera e Italia firmeranno entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Ravvedimento Volontario (Voluntary Disclosure Program - VDP) italiano, un protocollo che modifica il relativo Trattato sulla Doppia Imposizione Fiscale che comprende un articolo in totale conformità con la norma OCSE sullo scambio di informazioni, compresa la revisione del commentario al Modello di Convenzione OCSE che consente le richieste di gruppo (Protocollo di modifica). Tale articolo consentirà a ogni Stato contraente di richiedere alla o dopo la data di entrata in vigore del Protocollo di modifica, informazioni che fanno riferimento a una qualsiasi data a partire da quella della firma del Protocollo di modifica o da una data successiva. Lo scambio automatico di informazioni di cui alla sezione 1 verrà trattato in un documento giuridico separato."*

Il Protocollo è stato ratificato con Legge 69 del 4 Maggio 2016 (in GU del 18 Maggio 2016) ma divenuto ufficialmente operativo per effetto dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuta il 13 luglio 2016.

# Protocollo modificativo della Convenzione fiscale tra Italia e Svizzera

Ad oggi sul sito del MEF è disponibile il testo Convenzione originaria e del nuovo Protocollo (modificativo della Convenzione originaria entrata in vigore nel 1979 e del relativo Protocollo), ma il testo della Convenzione non risulta coordinato con quello del nuovo Protocollo. I due documenti vanno quindi letti contestualmente.

Da un punto di vista formale il Protocollo è formato da 3 articoli:

- Articolo 1: l'art. 27 della Convenzione viene abrogato e sostituito con altra disposizione;
- Articolo 2: viene inserita una nuova disposizione ("e-bis") nel Protocollo originario che dettaglia alcuni aspetti procedurali dello scambio di informazioni di cui all'appena modificato articolo 27;
- Articolo 3: norma sullo scambio degli strumenti di ratifica e sulla entrata in vigore del nuovo Protocollo.

Effetti principali prodotti dalle modifiche alla Convenzione tra Italia e Svizzera

- L'articolo 27 della Convenzione («Scambio di informazioni») viene sostituito da una diversa disposizione che:
  - Consente la richiesta di fatti e informazioni anche di natura finanziaria esistenti o realizzate dal 23 febbraio 2015, che siano "*verosimilmente rilevanti*" per l'applicazione della Convenzione ovvero per l'applicazione delle norme di diritto interno;
  - Impone la segretezza delle informazioni fornite ma ne consente l'utilizzo nell'ambito dei procedimenti di accertamento e riscossione delle imposte;
  - Definisce gli elementi che lo Stato richiedente deve inviare allo Stato richiesto (identità della persona oggetto del controllo, periodo di tempo oggetto della domanda, descrizione delle informazioni richieste e della forma di fornitura delle informazioni, lo scopo per cui le informazioni sono richieste, se noti il riferimento del detentore presunto delle informazioni richieste);

# Protocollo modificativo della Convenzione fiscale tra Italia e Svizzera

- Viene specificato che l'espressione "*verosimilmente rilevanti*" ha lo scopo di garantire un ampio ambito fiscale delle informazioni, senza tuttavia consentire la ricerca generalizzata e indiscriminata (c.d. «*fishing expedition*») o la richiesta di informazioni la cui rilevanza agli affari fiscali di un determinato soggetto non sia "verosimile".
- Viene anche specificato che la condizione di «verosimile rilevanza» dell'informazione può essere soddisfatta sia in caso di singolo contribuente che un caso di pluralità di contribuenti, che possono essere identificati con il nome oppure "*altrimenti*".
- Lo scambio automatico o spontaneo di informazioni sarà oggetto di uno strumento giuridico separato e non è disciplinato dal Protocollo modificato.
- Il segreto bancario Svizzero non è ora più opponibile.
- L'AF Italiana avrebbe preso una recente posizione sulla validità temporale del c.d. «waiver» (l'autorizzazione del soggetto che si è avvalso della VD data alla banca Svizzera di fornire informazioni sui propri investimenti detenuti in Svizzera); le informazioni fiscali riferibili a fatti o situazioni decorrenti dal 23 febbraio 2015 sono richiedibili con la nuova procedura del Protocollo in quanto il «waiver» connesso alla VD perde efficacia per le informazioni successive a quella data (cfr Sole 24 Ore del 14 Settembre 2016).

# Inserimento della Svizzera tra i paesi c.d. “White List”



# Inserimento della Svizzera tra i paesi c.d "White List"

Il DM 9 agosto 2016 (GU del 22 agosto 2016) ha aggiornato la c.d. White List dei Paesi che hanno adeguate clausole di scambio di informazioni fiscali, sostituendo l'elenco del precedente DM 4 settembre 1996.

Tra altri paesi di nuova inclusione appare la Svizzera.

È incerto se il DM entri in vigore nello stesso giorno di pubblicazione (come sembra dal sito dell'AdE) ovvero dal 9 settembre 2016 in applicazione della c.d. "vacatio legis".

L'inclusione nella WL della Svizzera comporta significativi effetti sulle diverse norme tributarie Italiane che accordano benefici o impongono penalizzazioni a seconda della inclusione in tale lista.

A solo titolo di esempio, in ambito di tassazione corporate, l'inclusione permetterà di:

- esentare gli interessi di obbligazioni e titoli simili percepiti da soggetti residenti in Svizzera e da investitori istituzionali Svizzeri - art. 6 Dlgs 239/1996;
- esentare i proventi di depositi e CC (diversi da bancari e postali) – art. 26 bis 1° comma Dpr 600/1973;
- esentare la plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria non qualificate percepite da residenti in Svizzera -art. 5 5° comma Dlgs 461/1997;
- esentare i proventi di OICR Italiani pagati a soggetti residenti in Svizzera - art 26 quinquies 5° comma Dpr 600/1973;
- esentare proventi dei fondi immobiliari Italiani pagati a fondi pensione e OICR Svizzeri - art. 7 3° comma DL 351/2001;
- esentare gli interessi e proventi erogati a investitori istituzionali esteri – art. 26 5° comma Dpr 600/1973;
- prevenire la sterilizzazione della base ACE per soggetti Svizzeri che hanno direttamente effettuato conferimenti in società Italiane o che si trovano nella catena societaria secondo un approccio "look through" – art. 10 3° comma lett d).

# **Regime “CFC” – Tassazione per trasparenza del reddito di soggetti Svizzeri controllati direttamente o indirettamente da soggetti Italiani**

# Regime “CFC” – Tassazione per trasparenza del reddito

- Il regime CFC Italiano è stato profondamente modificato, principalmente per effetto della abrogazione della nozione di Paese o attività “Black List”, sostituita dalle nozioni di “*regime fiscale privilegiato*” e “*regime fiscale speciale*”
- Il regime fiscale privilegiato è se il tasso nominale d’imposta applicabile nel Paese di residenza della società estera è inferiore al 50% di quello Italiano;
- Va posta attenzione all’eventuale esistenza di un regime fiscale speciale nel quale caso il tasso d’imposta estera deve essere analizzato in maggiore dettaglio per la comparazione con quello Italiano.
- Secondo la Circ. 35 del 2016 i regimi speciali sono caratterizzati da a) applicabilità alla generalità dei contribuenti che integrano i requisiti soggettivi e oggettivi “della norma istitutiva del regime” e b) determinazione della riduzione dell’aliquota ovvero, pur non incidendo sull’aliquota, consentono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale. In pratica sono regimi speciali quelli che concedono un *trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un’imposizione inferiore alla metà di quella Italiana*.
  - La circolare cita ad es:
    - ❑ Riduzione di aliquota (per settori, aree o attività, per un determinato periodo e.g. start up)
    - ❑ Detassazione dei redditi derivanti da attività estere
    - ❑ Deduzioni nozionali che incidendo formalmente sulla base imponibile riducono l’aliquota d’imposta CFC
    - ❑ Regimi speciali ottenibili con accordi o provvedimenti dell’Amm. Finanziaria.

# Regime "CFC" – Tassazione per trasparenza del reddito

- I meccanismi eventualmente applicati dalla CFC analoghi a quelli Italiani quali ACE, PEX, tax credit R&D, Patent Box, super-ammortamento o altri, vanno considerati regimi speciali?
- Secondo la definizione della Circ. 35 punto 1.2.3 (pag 23) in presenza di regime speciale il meccanismo sembra imporre una comparazione dell'aliquota ottenuta per effetto del regime speciale con l'aliquota nominale Italiana.
- In caso di regime speciale che porta ad una aliquota estera inferiore a quella (nominale) Italiana si possono applicare le esimenti dell'art. 167 5° comma del TUIR: «insediamento effettivo» e «mancata delocalizzazione fiscale del reddito».
- In merito alla seconda esimente il punto 1.3 della Circ. ricorda le esemplificazioni date nella Circ. 51 del 2010 (ad es. almeno 75% dei redditi tassato in Paesi non RFP etc), e che l'esimente è soddisfatta anche dimostrando che non vi è un significativo risparmio d'imposta.
- Se l'esimente riferibile alla dimostrazione di tassazione ordinaria del reddito estero non è applicabile, quindi, sempre ai fini della stessa esimente la Circolare afferma che è possibile porre a confronto la tassazione l'effettiva CFC con la "virtuale" Italiana (quella che la CFC avrebbe *effettivamente* scontato in caso di residenza Italiana), in tal modo dimostrando l'assenza di un significativo risparmio d'imposta.

# Regime "CFC" – Tassazione per trasparenza del reddito

- Ai fini del confronto dei tassi nominali d'imposta applicabili in Svizzera, quali imposte considero tra Federale, Cantonale e Comunale e per l'Italia quali considero tra IRES e IRAP?
  - Il punto 1.2.3. Circ. 35/2016 afferma di considerare le imposte menzionate nella Convenzione fiscale eventualmente esistente, quindi (art. 2 della Convenzione) *"per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali"*.
  - Per quanto riguarda l'Italia: IRES e IRAP
  - La Circolare afferma che per individuare in maniera agevole i paesi a RFP è possibile consultare i siti istituzionali dei vari ordinamenti oppure la banca dati OCSE (il seguente link è espressamente riportato nella Circolare <http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=58204>) o altre istituzioni internazionali.
  
- Sembra quindi che i test CFC debbano essere nell'ordine:
  - Comparazione aliquote nominali Italiane (IRES-IRAP con estere analoghe), semprechè la CFC non applichi un regime speciale (nel quale caso la l'aliquota «speciale» estera si compara con quella nominale Italiana);
  - Se test aliquote nominali non superato -o regime speciale accertato-, verifica su applicabilità esimenti 5° comma a) effettiva attività e b) localizzazione fiscale del reddito anche tramite eventuale test "tax rate virtuale domestico";
  - Se test aliquote nominali superato e in assenza di regime speciale, verifica test tassazione effettiva vs tassazione virtuale domestica ai fini del comma "8bis", con criteri semplificati di calcolo.

# Regime "CFC" – Tassazione per trasparenza del reddito

- Il recente Provvedimento del 16 settembre 2016 illustra i criteri semplificati per il calcolo dell'imposta effettiva ai fini dell'applicabilità del regime CFC dell'art. 167 comma 8bis.
- Nella varie disposizioni relative al calcolo dell'imposta effettiva ai fini del comma 8bis si precisa che:
  - In presenza di Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi contemplate (quindi sembra che per la Svizzera si mantengano i tre livelli impositivi Federale/Cantonale/Comunale nel computo della tassazione effettiva semplificata)
  - La tassazione virtuale domestica considera invece solo l'IRES (e non anche l'IRAP come nella CFC dei Paesi a RFP di cui al comma 4 dell'art 167).

# Regime "CFC" – Tassazione per trasparenza del reddito

## Il tasso «nominale» applicabile in Svizzera v'è attentamente valutato

### Public Sector, Taxation and Market Regulation

- Government at a Glance
- Taxation**
  - Revenue Statistics - OECD Member Countries
  - Revenue Statistics - Latin American Countries
  - Revenue Statistics - African Countries
  - Revenue Statistics - Asian countries
  - Taxing Wages
- Tax Database**
  - Table I.1. Central government personal income tax rates and thresholds
  - Table I.2. Sub-central personal income tax rates-non-progressive systems
  - Table I.3. Sub-central personal income tax rates-progressive systems
  - Table I.4. Marginal personal income tax and social security contribution rates on gross labour income
  - Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income
  - Table I.6. All-in average personal income tax rates at average wage by family type
  - Table I.7. Top statutory personal income tax rate and top marginal tax rates for employees
  - Table II.1. Corporate income tax rate**
  - Table II.2. Targeted corporate income tax rates
  - Table II.3. Sub-central corporate income tax rates
  - Table II.4. Overall statutory tax rates on dividend income
- Fiscal decentralisation
- Market Regulation

**Table II.1. Corporate income tax rate**

Customise Export Draw chart My Queries

		Year	Unit				
		2016	Percentage				
			Central government			Sub-central government	Combined corporate
			Corporate income	Statutory corporate income	Adjusted central government	corporate income tax rate	income tax rate
			tax rate	rate exclusive of surtax	corporate income tax rate		
Country	Targeted						
Italy	N		27.50	..	27.39	3.90	31.29
Japan	Y		23.40	..	22.59	7.38	29.97
Korea			22.00	..	22.00	2.20	24.20
Latvia			15.00	..	15.00	..	15.00
Luxembourg			22.47	21.00	22.47	6.75	29.22
Mexico			30.00	..	30.00	..	30.00
Netherlands			25.00	..	25.00	..	25.00
New Zealand	N		28.00	..	28.00	..	28.00
Norway	Y		25.00	..	25.00	..	25.00
Poland	N		19.00	..	19.00	..	19.00
Portugal	Y		28.00	21.00	28.00	1.50	29.50
Slovak Republic	N		22.00	..	22.00	..	22.00
Slovenia			17.00	..	17.00	..	17.00
Spain	Y		25.00	..	25.00	..	25.00
Sweden	N		22.00	..	22.00	..	22.00
Switzerland			8.50	..	6.70	14.45	21.15
Turkey			20.00	..	20.00	..	20.00
United Kingdom	Y		20.00	..	20.00	..	20.00
United States			35.00	..	32.89	6.04	38.92

Data extracted on 21 Sep 2016 06:17 UTC (GMT) from OECD.Stat

### Information

Switzerland 2016 Adjusted central government corporate income tax rate

#### Data Characteristics

Other data characteristics  
The sum of central and local rates is deductible from the base, e.g.  $8.5/(1+0.085+0.1832)=6.7$

Switzerland 2016

#### Data Characteristics

Other data characteristics  
Church taxes, which cannot be avoided by enterprises, are included.

Central government-Adjusted corporate income tax rate

#### Data Characteristics

##### Variables collected

Corporate income tax rate less deductions for sub-national taxes - shows the basic central government statutory corporate income tax rate (inclusive of surtax (if any)), adjusted (if applicable) to show the net rate where the central government provides a deduction in respect of sub-central income tax.

# Regime "CFC" – Tassazione per trasparenza

I tax rates «effettivi» indicativi - ovvero «nominali» ma successivi alla loro deduzione fiscale in base alle regole Svizzere potrebbero essere i seguenti (con presumibili cambi di status ai fini «RFP»):

## Current tax rates

- Geneva: 24,16%
- Vaud: 22,79%
- Zurich: 21,15%
- Ticino: 20,67%
- Fribourg: 19,86%
- Neuchâtel: 17,01%
- Schaffhausen: 16,04%
- Zug: 14,60%
- Nidwalden: 12,66%
- Luzern: 12,32%

NTR Italiano- 15,7% (31,4%/2)

RFP?

## Future tax rates (a seguito Riforma Fiscale III)

- Zurich: 18.2%
- Ticino: 16-17% (to be determined by the cantonal authorities)
- Neuchâtel: 15.6%
- NTR Italiano 13,95% (27,9%/2)
- Vaud: 13,79%
- Fribourg: 13,72%
- Geneva: 13,49%
- Nidwalden: 12,66%
- Luzern: 12,32%
- Schaffhausen: 12-12,5%
- Zug: 12%

RFP?



# Altri aspetti fiscali internazionali

# Altri aspetti fiscali internazionali

- La Circolare sull'LBO (6/2016) chiarisce che le norme antielusive Italiane non sono in contrasto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che prevedono l'imponibilità dei «capital gain» nel solo paese di residenza del soggetto non residente (Cfr ad esempio l'art. 13 della Convenzione con la Svizzera).
- Conseguentemente in presenza di strutture Holding estere «prive di sostanza economica» e costituite in assenza di valide ragioni economiche, l'AF Italiana potrebbe sostenere l'applicazione delle le norme Italiane sulla tassazione della plusvalenza, ancorchè in presenza di Convenzione contro la doppia imposizione.
- La nuova definizione di Paese a RFP sopra considerata per il regime CFC vale anche per il regime di imponibilità dei dividendi incassati e delle plusvalenze realizzate da imprese: infatti gli articoli 87 (Plusvalenze) e 89 (Dividendi) accordano il beneficio PEX alla condizione che la partecipazione estera ceduta o erogante non si riferisca a un paese a RFP come definito dall'art. 167 4° comma (regime CFC connesso a RFP, anche speciale).

# Studio Tributario e Societario

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.